

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI
AVEZZANO

REGOLAMENTO

**PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE E
REFLUE NELLE OPERE E NEGLI
IMPIANTI CONSORTILI**

SERVIZIO GESTIONE

TITOLO I

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1

Gestione delle reti e degli impianti

Le aziende localizzate nell'agglomerato industriale di Avezzano sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico delle acque meteoriche e reflue, salvo compatibilità di quest'ultime, con le modalità previste nel presente regolamento.

La gestione, direzione, sorveglianza ed il controllo del servizio di raccolta delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m. e dell'art. 50 del TU delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR 218 del 6.03.78, vengono esplicate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano secondo le norme e le disposizioni del presente regolamento ed in conformità delle leggi in vigore sulla salute pubblica.

Art. 2

Caratteristiche delle acque di scarico

Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortili dell'agglomerato industriale si distinguono in :

a - acque meteoriche e acque bianche: trattasi delle acque piovane, derivanti dai piazzali, coperture, strade, ecc., ad eccezione di quelle per le quali si rende necessario opportuno trattamento;

Queste acque devono essere immesse nelle reti di raccolta delle acque bianche e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche delle reti di raccolta e di scarico.

b - acque reflue nere: trattasi delle acque di rifiuto di origine civile derivanti anche da insediamenti produttivi, aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (art. 28, comma 7, lett. e) D.L.vo 152/99)

c - acque reflue nere e tecnologiche: trattasi delle acque derivanti dai processi tecnologici produttivi degli insediamenti ricadenti nell'area di competenza del Consorzio.

Le acque di cui ai punti b e c devono essere immesse nella fogna consortile di norma, ove particolari irrinunciabili condizioni tecniche non lo impediscano, in un solo punto.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Diritto alla autorizzazione

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati.

Il Consorzio rilascerà l'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche e reflue entro i limiti qualitativi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Le autorizzazioni vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nell'atto di autorizzazione.

Ogni immissione nella rete fognaria consortile di acque, meteoriche e reflue, al di fuori delle bocche di scarico regolarmente autorizzate dal Consorzio, è vietata.

Art. 4

Tipo di autorizzazione

Le autorizzazioni si dividono in:

- a - provvisorie
- b - definitive

Le autorizzazioni per lo scarico possono essere promiscue o singole per i due tipi di scarico, ad insindacabile determinazione del Consorzio in funzione della tipologia dello scarico.

Art. 5 -

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione definitiva è valida per i quattro anni dal momento del rilascio, stabilendosi la scadenza del primo anno al 31 dicembre.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alla adozione del nuovo provvedimento.

In situazioni particolari, il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilirsi caso per caso, determinando ove occorra, prezzi e condizioni particolari.

Art. 6

Modalità dell'autorizzazione

La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo fornito dal Consorzio e sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante della Società e dovrà contenere:

- a - il cognome ed il nome, la qualifica e la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, affittuario dell'immobile, consorziati, ecc.;
- b - l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta l'autorizzazione;
- c - tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale;
- d - la dichiarazione di avere preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

In particolare, nel caso di scarichi di acque nere e tecnologiche, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato dal successivo art. 7.

La richiesta fatta dal proprietario dovrà essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile, presa d'atto del Consorzio relativa all'insediamento;

La richiesta fatta dall'affittuario, dovrà essere accompagnata dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostra la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art. 5.

Art. 7

Relazione sull'attività lavorativa dell'industria

Nel caso di scarichi industriali la richiesta di autorizzazione di cui all'art.6 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'all. 5 del D.L.vo 152/99 dovrà indicarsi quanto previsto alle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 46 del decreto anzidetto.

Il Consorzio si riserva la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria anche con visite alle installazioni, fatto salvo in ogni caso, il segreto industriale.

Il richiedente si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 18 che segue, ogni modifica, o altro intervento ai processi di lavorazione, che comportino variazioni quantitative e/o qualitative degli scarichi.

Art. 8

Diniego dell'autorizzazione

Il Consorzio, previo accertamento, ha facoltà di accogliere o respingere la domanda di autorizzazione o subordinare l'accoglimento alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento, tenuto conto dei limiti fissati dal D.L.vo 152/99.

Art. 9

Disdetta dell'autorizzazione

Salvo il disposto dell'art.1, gli utenti che, per giustificati motivi, non intendono rinnovare l'autorizzazione, devono inoltrare idonea dichiarazione al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza cioè entro il 30 settembre.

Art. 10

Titolare dell'autorizzazione

Le autorizzazioni vengono rilasciate di norma ai titolari degli insediamenti che producono gli scarichi e/o a loro legali rappresentanti che ne hanno facoltà.

Le autorizzazioni allo scarico, la cui immissione nella rete fognaria consortile, comporti manomissioni di infrastrutture, sono subordinate alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del perfetto ripristino delle opere che si andranno a manomettere, quantificato dal Consorzio caso per caso.

Art. 11

Autorizzazioni per immobili consorziati

Nel caso che tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per lo smaltimento in comune degli scarichi delle acque reflue, l'autorizzazione viene rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, che ne rispondono ai sensi di legge.

Nel caso di due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione unificata, il Consorzio può ugualmente concedere che gli immobili stessi si servano delle opere consortili, sempreché i proprietari assumono gli oneri e le responsabilità inerenti l'utenza, ai sensi del presente regolamento e della legislazione vigente in materia.

Art. 12

Ripartizione degli scarichi

Ciascun utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi tra le singole utilizzazioni e, sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, esigerne, in proporzione, il pagamento.

Art. 13

Autorizzazioni ai non proprietari

L'autorizzazione ai non proprietari dello stabilimento è subordinata alla costituzione del deposito previsto dal tariffario pro tempore, approvato dal Consorzio.

Tale deposito sarà restituito in caso di cessazione della locazione e/o all'acquisto da parte del titolare dell'autorizzazione dello stabilimento e comunque in assenza di crediti a favore del Consorzio,

Art. 14

Autorizzazioni provvisorie

Sono considerate provvisorie:

- a) le autorizzazioni con durata inferiore a quella indicata nell'art.5;
- b) le autorizzazioni temporanee in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) le autorizzazioni relative ad immissioni in opere di altre Amministrazioni, o di Enti Pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, che abbiano carattere temporaneo;
- d) le autorizzazioni relative ad immissioni occasionali ed isolate.

Art. 15

Norme per le autorizzazioni provvisorie

La validità delle norme regolanti le autorizzazioni definitive contenute nel presente regolamento è estesa a quelle provvisorie, salvo per quanto attiene alla durata e per le disposizioni particolari espressamente indicate nell'atto autorizzativo, anche se in deroga al presente Regolamento.

Art. 16

Garanzie per autorizzazioni provvisorie

Le autorizzazioni provvisorie sono subordinate alla costituzione del deposito previsto dal tariffario pro tempore, approvato dal Consorzio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di subordinare le autorizzazioni provvisorie a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive a quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 17

Cambiamento di proprietà di aziende industriali

I contratti di autorizzazione non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'azienda si trasferisca a qualsiasi titolo ad altri (proprietari, usufruttuari, ecc.).

Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dall'autorizzazione in atto fino alla sua scadenza e fino a che i nuovi proprietari, usufruttuari, ecc., non assumeranno detti obblighi.

In qualunque caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura dell'utenza. La voltura dell'autorizzazione potrà avvenire solamente previo pagamento di eventuali crediti in favore del Consorzio.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione dell'autorizzazione. Il trapasso avrà vigore con il primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti, previa caratterizzazione del refluo proveniente dal nuovo insediamento produttivo.

Art. 18
Variazioni di utenza

Se un utente intende produrre una variazione qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, fornendo ogni notizia od elemento a proposito.

Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile, determinerà le condizioni per l'utenza in un nuovo atto di autorizzazione.

Art. 19
Modalità successive alla richiesta di autorizzazione

Accertata la possibilità dell'autorizzazione, il Consorzio comunica al richiedente le indicazioni e prescrizioni tecniche per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere di allaccio.

Art. 20
Versamenti - disciplinari di autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle spese di istruttoria secondo il Tariffario allegato e procedere alla stipula di apposito atto di autorizzazione predisposto dal Consorzio.

Nell'atto di autorizzazione vengono fissati:

- 1) per le acque reflue nere e/o tecnologiche, il volume di effluenti scaricati in fognatura (mc/anno)
- 2) per le acque meteoriche, l'area della superficie scolante (mq. aree permeabili ed aree impermeabili).

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento delle acque reflue nere e tecnologiche, sarà fatta dal Consorzio, caso per caso, in funzione della variabilità delle portate e delle caratteristiche relative dell'affluente, come risultanti in fase istruttoria. Dell'analisi del campione il Consorzio fornirà copia di certificazione con giudizio di conformità per l'accettazione del refluo.

L'atto di autorizzazione può contenere ulteriori specifiche tecniche, cui l'Industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico, nonché gli eventuali pretrattamenti.

Art. 21
Revisione dell'autorizzazione

Qualora, attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi acquisiti in qualunque altro modo, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nell'atto di autorizzazione, il Consorzio si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione dell'autorizzazione.

TITOLO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22

Rete interna

La rete fognante per la raccolta di acque di rifiuto nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e a spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo creda opportuno.

Art. 23

Aree non canalizzate

Per le aree non servite dalla rete consortile il Consorzio può accogliere le richieste di autorizzazione quando gli stessi richiedenti, si impegnino ad eseguire a propria cura e spese le opere di allaccio secondo le indicazioni e prescrizioni del Consorzio.

Art. 24

Allacciamento alla fognatura consortile

L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ovunque possibile, attraverso una sola bocca di scarico. La conduttura di collegamento tra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico è eseguita direttamente dall'utente a propria cura e spese secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Consorzio.

Su ciascuna fogna di collegamento, *prima della confluenza nella fogna consortile, ed esternamente alla recinzione dello stabilimento*, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento.

Art. 25

Proprietà delle condotte fognanti

I rami della fognatura consortile, anche se costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti, e gli allacciamenti costruiti a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso.

Art. 26

Manutenzione degli allacciamenti

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte di immissione nella rete fognante consortile, ricadenti su suolo pubblico, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni. Le spese relative a tali operazioni sono a

carico dell'utente che ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità negli scarichi e/o disguidi alle condutture e di inconvenienti di qualsiasi natura.

TITOLO IV

ACCERTAMENTI – VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 27

Addetti ai servizi di fognatura

Gli addetti ai servizi di fognatura sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Questi dovendo entrare nella proprietà privata è tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 28

Accessi ed Ispezioni

Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi addetti, gli impianti interni alla proprietà privata.

In caso di opposizione od ostacolo immotivati, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 29

Controllo degli scarichi industriali

Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di ispezione, di controllo e di campionamento, contemplati nell'art. 50 del D.L.vo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30

Raccolta dei campioni

Il Consorzio procederà a raccogliere, senza preavviso nei pozzetti di ispezione di cui all'art. 24 i campioni delle acque reflue scaricate nella fognatura consortile per verificare il rispetto dei limiti fissati dalla Tab. 3 dell'All. 5 al Decreto Leg.vo n. 152/99 che fissa i limiti di accettabilità delle acque scaricate in corpi d'acqua superficiali.

Per verificare il rispetto dei limiti di accettabilità delle acque scaricate, all'atto della stipula dell'atto di autorizzazione, il richiedente dovrà versare la somma di € 2.500,00 a titolo di deposito. Tale somma sarà rendicontata man mano che verranno sostenute le spese per le analisi, che restano a totale carico dell'Utente. Tale deposito dovrà essere ricostituito al momento del suo esaurimento.

TITOLO V

CANONI

Art. 31

Canoni per gli scarichi -

Gli Utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un canone annuo, da pagarsi in due rate semestrali, quale contributo delle spese di esercizio e manutenzione della fognatura.

Il canone annuo viene determinato per ogni singola utenza, applicando la relativa formula.

Per le acque meteoriche:

$$T_3 = F_3 + f_3 \times \varnothing \times Sl \times h$$

Per le acque provenienti da utilizzi civili e/o da processi produttivi:

La tariffa verrà determinata sulla base del volume dell'acqua scaricata che è pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata tenendo conto di una percentuale di riduzione in funzione del riutilizzo dell'acqua reflua o già usata nel processo produttivo.

L'importo della tariffa è stabilito forfettariamente nella misura di

€/mc. 0,010

L'importo verrà fatturato sulla base dei consumi effettuati e comunicati dal CAM entro il 31 gennaio di ogni anno come segue:

31/07/n = acconto per l'anno n calcolato su ½ del consumi anno n-1

28/02/n+1 = saldo dell'anno n pari al consumo dell'anno n – rata di acconto pagata il 31/07/n

TITOLO VI

PAGAMENTI

Art. 32

Pagamento spese di allaccio

Il pagamento del contributo dovuto a titolo di spese di istruttoria, pari ad € 130.00 oltre l'IVA dovrà essere effettuato in sede di presentazione della richiesta di allaccio.

Art. 33

Fatturazione canoni

La fatturazione dei canoni, dovuti all'utente sarà semestrale, sulla base di quanto stabilito all'art. 31 che precede, con aggiunta di tasse, imposte ed altri eventuali tributi se dovuti.

Art. 34

Pagamento canoni

Il pagamento dei canoni deve effettuarsi presso il Tesoriere Consortile entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta.

Art. 35

Ritardi od omissioni di pagamento

In caso di ritardi di pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento di una penale, nella misura del 10% e degli interessi di legge.

La morosità avviene, automaticamente, allo scadere del trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso e dà, inoltre, diritto al Consorzio di intercettare lo scarico senza avviso alcuno e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di ripristino del servizio, l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per arretrati, penalità ed interessi di legge, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la riattivazione del servizio che sono determinati in importo pari al doppio di quello dovuto per spese di istruttoria.

L'Utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio per motivi di morosità.

Art. 36**Pagamenti relativi a variazioni di utenza**

Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove autorizzazioni, pari ad € 130,00, oltre l'IVA saranno versate in sede di richiesta.

TITOLO VII**RESPONSABILITA' E SANZIONI****Art. 37****Infrazioni**

Nel caso di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o danni, comunque prodotti alle canalizzazioni, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale stabilita nel tariffario pro-tempore ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare l'autorizzazione, con le conseguenze di cui al successivo art. 43, ultimo comma.

Quando l'utente non assolve il pagamento delle penali applicategli e non adempie alle prescrizioni adottate dal Consorzio, ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà intercettare definitivamente lo scarico revocando l'autorizzazione con le conseguenze di cui al richiamato art. 43-

Art. 38**Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali**

Qualora in base alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli effluenti industriali in relazione alla tabella 3 dell'all. 5 al Decreto L.vo 152/99, il Consorzio diffiderà formalmente l'utente con qualsiasi mezzo (comunicazione telefonica, verbale, fax, postale) invitandolo a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio non superiore a giorni sette (7).

Trascorso inutilmente tale termine, il Consorzio potrà revocare l'autorizzazione per lo scarico.

Art. 39**Verbale d'infrazione**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli addetti del Consorzio con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

Art. 40**Temporanea interruzione del servizio**

Per eventuali interruzioni del servizio dovute a caso fortuito o forza maggiore, il Consorzio, impegnandosi a provvedere, come è possibile con la maggior sollecitudine, a rimuovere le cause, avvisa tempestivamente l'utente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In ogni caso la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze.

Art. 41
Risoluzione di diritto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio, opportunamente documentata da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, ecc.)

In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati.

L'autorizzazione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre 3 mesi.

Il Consorzio, in tal caso, ha la facoltà di riscuotere in un'unica soluzione a titolo di penale e risarcimento danni, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 42
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente è responsabile dei danni provocati dai propri scarichi alle canalizzazioni consortili.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni.

Art. 43
Revoca delle autorizzazioni per abusi

L'utente risponde nei confronti del consorzio:

- a - per manomissione delle canalizzazioni
- b - per scarico di acque di tipo diversi da quelli per cui avviene l'autorizzazione

Il Consorzio nei casi sopra menzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca dell'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento, effettuata per colpa dell'Utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine dell'autorizzazione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Per riavere l'autorizzazione revocata, l'Utente deve ripetere la pratica come se si trattasse di una nuova autorizzazione con i relativi oneri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44

Richiamo ed altre leggi e disposizioni

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni atto di autorizzazione, senza che ne occorra la trascrizione salva la facoltà dell'Utente di chiedere copia all'atto della stipula dell'atto autorizzativo.

Per eventuali contestazioni giudiziarie, inerenti e conseguenti alla fornitura dei servizi ed all'esecuzione delle Norme del presente Regolamento e delle tariffe è competente il Foro di Avezzano.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Art. 45

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena intervenuta l'approvazione con deliberazione consortile.

Art. 46

Modifiche del Regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, le disposizioni del presente Regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità prendendo in considerazione le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico e di variazioni di norme di legge.

Le nuove norme sono di diritto applicabili all'Utente, il quale ha la sola facoltà di chiedere per iscritto ed entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento la rescissione dell'autorizzazione.

La revoca se richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal primo giorno del primo trimestre solare successivo alla data della domanda di rescissione.

Art. 47

Allegati

Il Tariffario, il Modulo della domanda di autorizzazione, il Questionario ed il modello del Verbale di infrazione, formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento per cui vanno osservate le modalità e le Norme in essi contenute.

Art. 48

Norme Transitorie

Le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del Presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Le Utenze di cui al comma precedente sono comunque tenute al rispetto delle norme e disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

I rinnovi delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo avverrà nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Regolamento.

TARIFFARIO

Per l'immissione delle acque meteoriche e reflue nere e tecnologiche nelle opere e negli impianti consortili.

A- Spese per l'istruttoria amministrativa e tecnica	€ 130,00 + iva
B- Penale per inosservanza delle Norme (art.37)	€ 500,00 + iva
C- Deposito per autorizzazione a non proprietari (art. 13)	€ 1.000,00
D- Deposito per autorizzazioni provvisorie (art. 16)	€ 1.000,00
E- Variazioni di utenza (art. 36)	€ 130,00+ iva
F- deposito per gli accertamenti dei limiti di accettabilità Delle acque reflue scaricate	€ 2.500,00
G- Tassazione scarichi:	

* *acque meteoriche*: si applica la seguente formula: $T_3 = F_3 + f_3 \times \varnothing \times SI \times h$

* *acque reflue nere biologiche e tecnologiche*: imp. forfettario: €/mc. 0,010 + iva

**DOMANDA di autorizzazione allo scarico
negli impianti e nelle opere consortili di acque reflue e meteoriche**

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
AVEZZANO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente in _____, nella qualità di _____ (1*) e _____ (2*), chiede il rilascio della autorizzazione alla immissione delle acque _____ decendenti dalle superfici e dai fabbricati dell'area aziendale in oggetto nella rete fognaria consortile delle acque bianche.

All'uopo dichiara:

- di avere esatta conoscenza del "Regolamento per l'immissione delle acque meteoriche e reflue, nere e tecnologiche nelle opere e negli impianti consortili" e della normativa vigente sulla tutela delle acque dall'inquinamento, con impegno a rispettarla;
- di accettarne, senza riserve, formalmente ed integralmente tutte le norme e condizioni;
- di essere pienamente consapevole:
 - a) che gli scarichi oggetto del presente nulla-osta recapitano in acque superficiali e debbono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati nella Tab. 3 allegata al D.L.vo 152/99 sopra detto;
 - b) che eventuali infrazioni a tale normativa, che considera il Consorzio insediamento produttivo, coinvolgono la responsabilità personale del legale rappresentante dell'Ente.

Dichiara inoltre di esonerare il Consorzio da ogni responsabilità e conseguenze derivanti da eventuali infrazioni alla richiamata normativa,

Allega alla presente in triplice copia:

- planimetria riportante l'immobile per il quale è richiesta l'autorizzazione (3*)
- relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi
- questionario riportante tutte le indicazioni per la definizione qualitativa e quantitativa degli scarichi ed il loro andamento temporale
- analisi chimiche e batteriologiche delle acque da scaricare.(4*)

(firma del richiedente Legale Rappresentante)

NOTE ESPLICATIVE

1* - indicare la qualifica

2* - indicare se trattasi di proprietario, affittuario dell'immobile, o consorziati

3* - evidenziare nella planimetria le seguenti aree e le relative superfici in mq.:

- coperte destinate alla produzione,

- esterne impermeabilizzate (coperture, piazzali, strade, aree lastricate, ecc.)
- giardini, destinate a verde
- la rete delle acque nere e bianche sino allo scarico
- il pozzetto di campionamento prelievi dopo l'impianto di depurazione ed esterno alla recinzione

4* - per gli scarichi biologici, allegare analisi delle acque in entrata all'impianto di depurazione, attestanti l'assimilabilità delle stesse ai reflui domestici (L.R. 60/01)

*gli elaborati tecnici dovranno essere a firma di Tecnico abilitato all'esercizio della professione:

M/ILS-Is

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
AVEZZANO (L'AQUILA)**

LEGGI 29 Luglio 1957, N. 634; 18 Luglio 1959, N. 555
COSTITUITO con D.P.R. 24 - 7 - 1962, 1374

VERBALE DI INFRAZIONE

L'anno duemila..... il giorno del mese
Di presso lo stabilimento

.....
il Signor nella sua qualità di
Addetto del Servizio di Fognatura, in nome e per conto del Consorzio ed il Signor
..... in nome e per conto della società

.....
hanno in contraddittorio rilevato quanto segue:

Avezzano li

Per la Società

Per il Consorzio

INDICE

TITOLO I – SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1 – Gestione delle reti e degli impianti	pag. 2
Art. 2 – Caratteristiche delle acque di scarico	pag. 2

TITOLO II – PROCEDIMENTI E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Art. 3 - Diritto all'autorizzazione	pag. 3
Art. 4 – Tipo di Autorizzazione	pag. 3
Art. 5 – Durata dell'autorizzazione	pag. 3
Art. 6 – Modalità dell'autorizzazione	pag. 3
Art. 7 – Relazione sull'attività lavorativa	pag. 4
Art. 8 – Diniego dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 9 – Disdetta dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 10 – Titolare dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 11 – Autorizzazione per gli immobili consorziati	pag. 5
Art. 12 – Ripartizione degli scarichi	pag. 5
Art. 13 – Autorizzazione ai non proprietari	pag. 5
Art. 14 – Autorizzazione provvisorie	pag. 6
Art. 15 – Norme per le autorizzazioni provvisorie	pag. 6
Art. 16 – Garanzie per autorizzazioni provvisorie	pag. 6
Art. 17 – Cambiamento di proprietà di aziende industriali	pag. 6
Art. 18 – Variazioni di utenza	pag. 7
Art. 19 – Modalità successive alla richiesta di autorizzazione	pag. 7
Art. 20 – Versamenti – disciplinari di autorizzazione	pag. 7
Art. 21 – Revisione dell'autorizzazione	pag. 7

TITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 22 – Rete interna	pag. 8
Art. 23 – Aree non canalizzate	pag. 8
Art. 24 – Allacciamento alla fognatura consortile	pag. 8
Art. 25 – Proprietà delle condotte fognanti	pag. 8
Art. 26 – Manutenzione degli allacciamenti	pag. 8

TITOLO IV – ACCERTAMENTI – VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 27 – Addetti ai servizi di fognatura	pag. 9
Art. 28 – Accessi ed ispezioni	pag. 9
Art. 29 – Controllo degli scarichi industriali	pag. 9
Art. 30 – Raccolta dei campioni	pag. 9

TITOLO V - CANONI

Art. 31 – Canoni per gli scarichi	pag. 10
-----------------------------------	---------

TITOLO VI – PAGAMENTI

Art. 32 – Pagamento spese di allaccio	pag. 11
Art. 33 – Fatturazione canoni	pag. 11
Art. 34 – Pagamento canoni	pag. 11
Art. 35 – Ritardi od omissioni di pagamento	pag. 11
Art. 36 – Pagamenti relativi a variazione di utenza	pag. 12

TITOLO VII – RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art. 37 – Infrazioni	pag. 12
Art. 38 – Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti	pag. 12
Art. 39 – Verbale di infrazione	pag. 12
Art. 40 – Temporanea interruzione del servizio	pag. 12
Art. 41 – Risoluzione di diritto delle autorizzazioni	pag. 13
Art. 42 – Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione condotte	pag. 13
Art. 43 Revoca delle autorizzazioni per abusi	pag. 13

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44 – Richiamo ad altre leggi e disposizioni	pag. 14
Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 14
Art. 46 – Modifiche del regolamento	pag. 14
Art. 47 – Allegati	pag. 14
Art. 48 – Norme Transitorie e finali	pag. 14

TARIFFARIO	pag. 16
------------	---------

Schema di domanda di autorizzazione	pag. 17
-------------------------------------	---------

Verbale di Infrazione	pag. 19
-----------------------	---------